

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA



Edilizia e Territorio n. 3/2010

Certificazione energetica

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 2	Professionisti, si tratta sui periti	1
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 3	A milano tecnici ancora scontenti del software	2
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 3	Agenzie, business per le regioni	3

Piano casa

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 11	Piano casa, domande in 16 regioni correzioni per lazio e sardegna	5
--	------------	-------	---	---

Bandi di progettazione

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 14	Progetti e concorsi-nel 2009 toccato il minimo storico	7
--	------------	-------	--	---

Incentivi progettisti pubblici

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	25/01/2010	p. 6-9	Norme e documenti-la campania riporta a12% l'incentivo ai progettisti della pa la consulta: «e materia statale»	9
--	------------	--------	---	---

Ormai pronto il decreto che stabilisce i criteri di accesso e abilitazione al rilascio dei documenti Professionisti, si tratta sui periti

Ammessi con il corso solo i diplomati: in bilico quelli con la laurea breve

DI DEBORAH APPOLLONI

In dirittura d'arrivo anche la terza tranche della normativa nazionale sulla certificazione energetica. Il decreto per la definizione del tecnico abilitato, che ha ricevuto a metà dicembre il via libera del Consiglio di Stato, è ora oggetto delle ultime limature.

Prima tra tutte, la questione dell'abilitazione dei periti industriali. Una riunione al ministero dello Sviluppo economico ha già sciolto il nodo per i periti diplomati: potranno certificare solo dopo aver frequentato un corso di abilitazione. Rimane in ballo la questione per i periti laureati. La bozza del Dpr richiede infatti a tutti i tecnici (anche dopo la frequenza di un corso) la doppia abilitazione (impiantistica e progettazione) per firmare il documento in modo autonomo. In assenza di una parte di competenze (in base al riconoscimento per legge di ogni abilitazione professionale), il certificato dovrà essere firmato da un pool di professionisti in grado di coprire la materia a 360 gradi. È su questo punto che il Consiglio nazionale dei periti era insorto pochi mesi fa (si veda «Edilizia e Territorio» n. 41/2009) puntando il dito contro la doppia abilitazione in una lettera pubblica indirizzata al ministro Claudio Scajola. Il punto, però, non è ancora stato chiarito. Secondo i tecnici del ministero dello Sviluppo i periti potrebbero firmare i certificati in modo autonomo anche con l'attuale formulazione del testo, mentre il Cnp si limita a dichiarare che «il punto è all'esame e che ci si sta lavorando».

Il testo, al quale ora manca il parere degli altri due ministeri coinvolti (Ambiente e Infrastrutture) e il via libera definitivo di Palazzo Chigi, è atteso in «Gazzetta» entro la metà di marzo. Si tratta della norma generale che entrerà in vigore nelle Regioni che non hanno ancora una legge sulla certificazione energetica, mentre chi ha già legiferato dovrà «avvicinare e armonizzare» le proprie normative.

L'ingresso alla professione sarà automatico per ingegneri, architetti, agronomi, geometri e periti industriali e agrari, mentre per matematici, fisici, chimici, urbanisti, ma anche per ingegneri biomedici, delle telecomunicazioni, elettronici e informatici, l'abilitazione passerà attraverso un corso e il superamento di un esame. La formazione sarà affidata a livello nazionale a Università, organismi ed enti di ricerca e Ordini professionali, mentre a livello locale saranno le Regioni a fare i corsi o ad autorizzare altri soggetti. Oltre ai singoli professionisti, potranno firmare il certificato «enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia», «organismi pubblici e pri-

vati qualificati» e le Esco a patto che utilizzino un tecnico o un gruppo di tecnici in possesso dei requisiti indicati dal Dpr. Il certificatore avrà responsabilità penali in caso di abusi o falsificazioni.

Con questo provvedimento si chiude il pacchetto di norme per l'armonizzazione a livello nazionale della disciplina per la certificazione, aperta dalla pubblicazione del Dpr 59/2009 che ha definito gli standard di progettazione e ristrutturazione degli edifici e indicato le norme Uni/Ts 11300 come riferimento per i nuovi software. In vigore dallo scorso luglio anche le linee guida nazionali che hanno indicato le sette classi energetiche e i valori di riferimento per la classificazione degli edifici nelle diverse aree climatiche. ■

ULTIMO TASSELLO DELLA NORMATIVA

A che punto è l'attuazione a livello nazionale

■ LINEE GUIDA NAZIONALI

Sono il cuore della normativa nazionale. Il decreto interministeriale definisce classi e consumi. È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 luglio scorso, dopo tre anni di attesa

■ SOFTWARE

Il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 ha descritto il metodo di calcolo per la certificazione e l'abilitazione dei software. È apparso sulla «Gazzetta» del 10 giugno 2009

■ REQUISITI DEI TECNICI ABILITATI

È l'ultima tranche della normativa nazionale sulla certificazione. Il Dpr ha ricevuto il via libera del Consiglio di Stato, ora manca l'ok definitivo di Palazzo Chigi. È atteso per metà marzo in «Gazzetta»



Ma lo sciopero non si farà A Milano tecnici ancora scontenti del software

Non si placa lo scontento dei certificatori energetici lombardi nei confronti del nuovo software di calcolo per la certificazione della Regione Lombardia. Tanto che alcuni certificatori sono arrivati a minacciare uno sciopero e attraverso mail e forum partecipativi hanno provato a trasformare la protesta in un blocco delle operazioni di certificazione a febbraio. Senza riuscirci.

Difficoltà nell'applicazione del software, i suoi continui cambiamenti, l'eccessiva puntigliosità nei dati richiesti, la lunghezza dei tempi necessari per completare una certificazione energetica. Sono tanti gli elementi che hanno spinto **Gianmarco Pin-**

chetti dello studio bresciano, **Tesis** ingegneria per l'architettura, a mobilitare attraverso il web i colleghi certificatori per uno sciopero di un mese. In discussione il nuovo software per la certificazione energetica messo a punto dall'organismo regionale Cened che si occupa dell'accreditamento dei certificatori, la realizzazione del catasto energetico degli edifici e dell'elaborazione del software di calcolo. «La certificazione in Lombardia – ha dichiarato l'ingegnere e socio fondatore dello studio – è diventato un lavoro assurdo. Parlare di sciopero è stata una provocazione attuata con una

mail che si è diffusa a macchia d'olio. Poi però c'è stata scarsa collaborazione nella messa in atto per il timore di esporsi contro il Cened». Da parte sua Pinchetti che nel 2009 ha effettuato una trentina di certificazioni conta di abbandonare questa attività nel 2010. Intanto l'11 gennaio è stata

pubblicata la nuova versione del software Cened con nuove modifiche e aggiornamenti on line. ■

M.Carb.

E c'è chi ha
deciso
di lasciar
perdere
il mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Si espande il modello Spa pubblica per corsi e certificati: gli utili reinvestiti in progetti ambientali

Agenzie, business per le Regioni

Il «marchio» CasaClima va in pareggio e si allarga all'isolamento acustico

DI MARIA CHIARA VOCI

Il business della certificazione energetica coinvolge non solo i professionisti, ma anche le Regioni. Varare un sistema territoriale per il rilascio degli Ace non serve solo ad aumentare la diffusione di immobili "verdi", ma può trasformarsi in una risorsa per le amministrazioni che, grazie agli introiti delle quote annuali di iscrizione dei professionisti e ai contributi per il rilascio di targhe e certificati, sono in grado di coprire i costi del sistema e di reinvestire fondi in iniziative per la sostenibilità ambientale.

Apripista su questa strada è l'agenzia CasaClima di Bolzano, operativa dal 2006 con un'attività a 360° dal rilascio delle targhe (con un sistema del tutto diverso da quello nazionale) alla formazione dei tecnici, dalla consulenza verso professionisti, commitenti ed enti locali alla ricerca sui materiali, dall'organizzazione di convegni alla creazione di software. L'ente, che fino a pochi mesi fa era misto pubblico-privato, è stato trasformato dal 7 settembre in una società in-house della Provincia e si avvicina al pareggio. Il fatturato 2009, secondo le stime di bilancio da approvare, raggiungerà i tre milioni: la cifra deriva per il 60% dalla formazione, per il 30% dalla certificazione e per il 10% dalla comunicazione. «Nel 2009 - fa sapere l'Agenzia - CasaClima ha certificato 639 edifici. Il corso per i consulenti energetici costa 1.500 euro più Iva e quello per diventare auditori autorizzati 1.000 euro più Iva. È prevista un'iscrizione annuale all'albo di 120 euro più un corso di aggiornamento obbligatorio di almeno otto ore. Certificare un edificio nuovo è gratuito in provincia di Bolzano, mentre può costare da 1.500 a cinquemila euro fuori dal territorio». E ora il «marchio» CasaClima si prepara ad allargare il campo di azione: a marzo partirà un corso sull'isolamento acustico degli immobili.

Punta a creare utili da reinvestire in progetti per l'ambiente anche la Lombardia. L'amministrazione è la prima in Italia ad aver varato un sistema alternativo all'Ace nazionale e opera attraverso il marchio Cened. Tutte le funzioni, comprese quelle di controllo, sono affidate al Cestec, società esterna, ma partecipata al

100% dalla Regione che, dal gennaio del 2008, ha assorbito i Punti Energia. Per avere un'idea degli utili del sistema lombardo, basta snocciolare i dati. In poco più di due anni negli elenchi Cened si sono accreditati oltre 10.300 certificatori (di cui 8.300 attivi nel 2009 con il pagamento della quota) e sono stati rilasciati oltre 210mila certificati. L'iscrizione alla lista degli abilitati è, per il 2010, di 120 euro: per ogni certificato è previsto un contributo di 10 euro mentre la spesa per il rilascio della targa (opzionale per i privati) è di 50 euro. Per i primi tre anni la Regione ha stanziato un contributo di 300mila euro annui per lo start-up che non servirà per gli anni a venire.

È a costo zero per il bilancio regionale anche il sistema di certificazione del Piemonte, gestito dal Settore politiche energetiche della Regione in collaborazione con il consorzio pubblico Csi. «Grazie alla piattaforma Sicee - spiega Giovanni Nuvoli, funzionario - i certificatori si accreditano da soli e autocertificano i propri requisiti. Sul Sicee vengono inseriti gli Ace su cui saranno effettuati controlli a campione». La quota annuale richiesta ai professionisti è di 100 euro e ogni attestato costa 10 euro. La Regione sta valutando l'opportunità di far pagare un contributo anche per l'accREDITAMENTO dei corsi per promuovere investimenti di miglioramento energetico del costruito.

Completamente diverso è, infine, il panorama in Emilia Romagna e Liguria dove l'intero sistema grava sui conti pubblici. «I certificatori iscritti nell'elenco regionale - spiegano da Bologna i funzionari del Servizio Politiche energetiche - pagano un contributo una tantum di 100 euro. Il rilascio dei certificati è sempre gratuito e l'intero sistema è gestito all'interno degli uffici regionali». Così anche la Liguria. «L'accREDITAMENTO dei certificatori e degli enti di formazione è a carico del Servizio tutela inquinamento atmosferico insieme all'Are - spiega Angela Patrone, responsabile della certificazione - . L'iscrizione agli elenchi e il rilascio dei certificati sono gratuiti. La Regione ha investito, lo scorso anno, per la creazione di un software di calcolo territoriale, che si chiama Celeste ed è operativo».

L'Emilia Romagna preferisce il servizio in house



© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LIGURIA SI SOBBARCA TUTTI I COSTI

Il quadro delle fonti di finanziamento per le agenzie di certificazioni regionali

Regione	Ente certificatore	Costo certificato	Iscrizione albo
Emilia Romagna	Regione	Gratuito	100 euro una tantum
Liguria	Regione con Are Liguria	Gratuito	Gratuito
Lombardia	Cestec	10 euro + 50 euro per la targa	120 euro annui
Piemonte	Regione	10 euro	100 euro annui
Provincia Bolzano	Agenzia CasaClima	Gratuito per nuovo in Alto Adige, da 1.500 a 5mila euro in Italia	120 euro annui + corso di 8 ore
Provincia Trento	Organismi accreditamento privati	Da stabilire a carico Odg	100 a 200 euro per singoli, 200 a 500 euro per società

Leggi operative fra un mese anche in Campania e Molise – Mancano solo Calabria e Sicilia Piano casa, domande in 16 Regioni Correzioni per Lazio e Sardegna

DI SILVIA MARZIALETTI

Sedici Regioni già operative, due in procinto di partire e altre due ancora in attesa di una disciplina regionale. Si è messa in moto quasi completamente, su scala nazionale, la macchina del piano casa. All'appello mancano soltanto Calabria e Sicilia, la prima alle prese con un commissariamento che frutterà entro il 2 febbraio una normativa regionale a detta dei tecnici «super-restrittiva» (si veda il n. 2/2010 di «Edilizia e Territorio»), la seconda «fresca» di approvazione in commissione consiliare. Il testo appena licenziato prevede un aumento di cubature fino al 20% su edifici residenziali uni e bifamiliari ultimati entro il 31 dicembre 2008 e una soglia del 35% per le ricostruzioni (che devono avvenire secondo i parametri della bioedilizia) su volumi autorizzati o condonati (la percentuale scende al 25% per le superfici coperte adibite ad attività produttiva).

Tra le ultime arrivate ci sono poi Campania e Molise, dove non sono ancora scaduti i 60 giorni concessi ai Comuni per deliberare in merito agli ambiti di intervento della legge e che rendono il piano casa, di fatto, pienamente operativo. In Campania il via libera alle domande scatterà il 1° marzo, mentre in Molise i termini decorreranno a partire dal 15 febbraio.

Il piano casa è invece completamente operativo in Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio (dove il Consiglio regionale ha approvato la norma che stralcia l'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato), Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. Da segnalare il caso della Sardegna, dove il putiferio scatenatosi intorno alla legge regionale ha indotto l'assessore regionale all'Urbanistica, **Gabriele Asunis**, a chiarire che «la norma è operativa a 360°». Numerose amministrazioni avevano infatti trovato il testo poco chiaro, tanto da scoraggiare la presentazione delle domande. La Giunta regionale ha poi deciso di dare una spinta in più alla manovra con un Ddl (ancora in attesa del via libera consiliare) che concede ai Comuni la possibilità di «monetizzare» gli spazi per i parcheggi, individuando con delibera le aree ad hoc. Spostato al 30 aprile, inoltre, il termine entro cui le amministrazioni potranno stilare la lista degli

edifici compresi in zona urbanistica omogenea «A», aventi meno di 50 anni e in contrasto con i caratteri architettonici della zona, sui quali, eccezionalmente, potranno essere consentiti interventi «migliorativi» di ampliamento. *(hanno collaborato Gioia Sgarlata e Fabio Pireddu)* ■



REGIONE PER REGIONE LA FOTOGRAFIA DELLE LEGGI SUL PIANO CASA

Regione	Ampliamenti	Demolizione e ricostruzione	Edifici ammessi	Scadenza	Partenza
Abruzzo Lr 16/2009	+20% anche condomini, max 200 mc	35%	Edifici residenziali per almeno il 50%	27/12/2011 (per i Comuni terremotati proroga fino al termine dello stato di emergenza)	28 dicembre
Basilicata Lr 25/2009	+20%; max 200 mq per unifam. e max 400 mq per bifam. Fino al 25% con risparmio energetico. Sì a edifici in costruzione	+30%; +35% con risparmio energ.; +40% con tecniche di bioedilizia	Edifici residenziali	8/08/2011	7 novembre
Bolzano delibera 1609 /2009	+ 200 mc per edifici di almeno 300 mc	No (solo demolizioni fino al 50%)	Edifici residenziali per almeno il 50%	Lavori iniziati entro il 31/12/2010	6 agosto
Calabria Lr entro il 2 febbraio 2010	20%	35%	Edifici residenziali	Dia o permesso entro 18 mesi	Delibere comunali entro 60 giorni
Campania Lr 19/2009	+20% per edifici fino a 1.000 mq o per edifici con non più di due piani	+35%; +50% per edifici res. pubblici situati in aree degradate	Edifici residenziali e non	Dia entro 18 mesi	1° marzo 2010
Emilia R. Lr 6/2009	+20% e max 70 mq; +35% e max 130 mq con riqualf. energ. o adeguam. sismico intero edificio. Edifici fino a 350 mq	+35%; +50% per edifici incongrui o da delocalizzare	Per gli ampliamenti solo edifici res.; per le sostituzioni edifici res. per almeno il 70%	31/12/2010	21 settembre
Friuli V.G. Lr 19/2009	Ed. res. max 200 mc; non res. max 35% e max 1.000 mq	+35%	Residenziali e non	Inizio lavori entro il 19 novembre 2014	19 novembre
Lazio Lr 21/2009	+20%, max 62,5 mq per ed. resid. fino a 1.000 mc; +10% fino a 1.000 mq non res.	+35%; +40% con concorso di progettazione	Residenziale e non	4/12/2011	4 dicembre
Liguria Lr 49/2009	+30% fino a 200 mc; +20%, fra 200 e 500 mc; +10%, fra 500 e 1.000 mc; +10% con adeguamento antisismico	+35%	Edifici residenziali; ammessa sostituzione dei non res. incongrui	19/11/2011	4 gennaio 2010
Lombardia Lr 13/2009	+20% max 300 mc per edifici uni-bif.; +20% per edifici fino a 1.200 mc; +40% Erp	30 o 35% (con impianti arborei)	Per ampliamenti solo ed. res.; per sostituzioni anche edifici produttivi	16/04/2011	16 ottobre
Marche Lr 22/2009	+20% per edifici res. fino a 1.000 mc; +20% max 400 mq (100 se incremento altezze) per i non res.	+35%; +50% per edifici Erp	Residenziali e non	30/05/2011	1° dicembre
Molise Lr 30/2009	20%; +5% per gli ed. res. con materiale locale; +5% nei casi di azione integrata di manutenzione esterna. Max 300 mc	35 o 40% (con perimetri arborei)	Edifici residenziali e non	Dia entro 24 mesi	15 febbraio 2010
Piemonte Lr 14/2009	Ed. res. +20% max 200 mc (volumetria finale complessiva 1.200 mc). Non res. +20% max 200 mq	+25 -35% secondo la sost. energetica. Solo edifici res. per almeno il 75%	Ed. residenziali. Per i non res. solo ampliamento, non vale il limite di 1.200 mc, non sono fissati requisiti energetici	31/12/2011	30 settembre
Puglia Lr 14/2009	+20% max 200 mc per edifici max 1.000 mc	+35%	Per ampl. solo ed. residenziali; per sostituzione ed. res. per almeno il 75%	25/09/2011	25 novembre
Sardegna Lr 4/2009	+20 -30% a seconda dei requisiti energetici (10% sulle coste)	+30%; +40% per edifici entro 300 mt dalla riva per delocalizz. con -15% prestazioni Dlgs 192/2005	Per gli ampliamenti edifici res., servizi connessi ed edilizia per attività turistico-ricettiva; per sostituzione res. e non	2/05/2011	2 novembre
Sicilia In assemblea	20% entro il limite dei 150 mc	Fino al 35% (anche condonato) per il resid.; fino al 25% per le superfici coperte (anche condonate) per attività produttive	Edifici residenziali e destinati ad attività produttive	Concessione edilizia entro due anni	120 giorni dall'entrata in vigore della legge
Toscana Lr 24/2009	+20% max 70 mq per edifici uni o bif. o edifici fino a 350 mq	+35%	Ampliamenti solo per ed. res.; sostituzioni per edifici almeno al 75% res.	31/12/2010	14 maggio
Umbria Lr 13/2009	+20% max 70 mq per edifici uni e bifam. o edifici fino a 350 mq	+25%	Edif. res. per ampliamenti; sostituzioni edifici per almeno il 75% res.	30/12/2010	30 agosto
V. d'Aosta Lr 24/2009	+20%	+35%; +45% con piani integrati o Pud	Residenziali e non	Nessuna	19 agosto
Veneto Lr 14/2009	+20%; +30% con energie rinnovabili	+40%; +50% con delocalizzazioni	Residenziali e non	11/07/2011	31 ottobre

BANDI – In forte calo il numero di avvisi e dei valori – Crescono solo i ribassi (media 35%) e gli appalti misti

Nel 2009 toccato il minimo storico

Braccio Oddi Baglioni (Oice): «Il mercato è in contrazione a causa di comportamenti illegittimi»

Gare pubbliche in forte contrazione, impennata dei ribassi e servizi che vengono assegnati in house. È questo il quadro 2009 del mercato dei servizi di ingegneria e architettura fornito dall'Oice.

L'anno si è chiuso con un ultimo trimestre fortemente negativo, -31% in valore rispetto al 2008, mentre il valore complessivo messo in gara nell'intero anno scende dell'11,8 per cento.

In tutto il 2009 risultano bandite complessivamente 3.931 gare, il numero più basso rilevato dal 2000, per 693,1 milioni. Il confronto con il 2008 risulta ancora negativo: gli avvisi si riducono del 13,3% (-10,6% sopra soglia e -13,7% sotto soglia) e il loro valore del 12,5% (-12,4% sopra soglia e -10,1% sotto soglia).

A fronte del calo della domanda pubblica di soli servizi di ingegneria e architettura, aumentano le gare miste di progettazione e costruzione: nel 2009 hanno raggiunto i 21.093 milioni, segnando un incremento dell'86% rispetto al totale del 2008.

Sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: in base ai dati raccolti in dicembre, il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per i bandi 2009 è stato del 35,7%, sconto che si spinge all'80% nell'aggiudicazione di una gara del 2009 del ministero della Difesa – Direzione Genio militare per la Marina (Taranto) per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa al consolidamento del bacino Brin, comprensivo della copertura, di Marinarsen Taranto.

«Il 2009 si chiude conferman-

do i motivi di grave preoccupazione per il restringimento del mercato – ha dichiarato il presidente Oice, **Braccio Oddi Baglioni** –. Le ragioni di queste difficoltà vanno ricercate nella generale riduzione degli investimenti pubblici e nell'aumento degli appalti per lavori che contengono anche la progettazione, in particolare appalti integrati e concessioni di costruzione e gestione, e nei fenomeni di affidamenti infra-amministrazioni e di in house. Abbiamo infatti evidenza di continue riduzioni del mercato attraverso illegittimi comportamenti di elusione delle norme comunitarie e nazionali. È preoccupante anche quanto sta avvenendo a livello normativo. Infatti, con la recentissima costituzione della società "Protezione civile Spa", che opererà non solo sulle emergenze, ma anche sui cosiddetti Grandi Eventi, nonché con le nuove norme sui commissari straordinari nel settore della difesa del suolo e dell'ambiente, si potranno adottare procedure emergenziali sul modello Abruzzo, in deroga alla normativa ordinaria sui contratti pubblici. Tutto ciò costituisce un pesante vulnus rispetto alle esigenze di trasparenza e concorrenza. In altre parole – ha concluso il presidente Oice – non vorremmo che con la scusa di "emergenze" continue nel nostro Paese scomparisse poco a poco il mercato». ■

Al.Le.



IN UN ANNO LA PROGETTAZIONE HA PERSO IL 12,5% DEL VALORE

Numero e importo delle gare di progettazione

SETTORE	2008		2009		VARIAZIONI %	
	N.	EURO	N.	EURO	N.	EURO
Opere edili	955	83.422.973	838	85.883.619	-12,3	2,9
Edilizia sanitaria	164	64.348.024	125	37.877.543	-23,8	-41,1
Edilizia scolastica	427	37.821.992	352	34.258.910	-17,6	-9,4
Strade e autostrade	544	65.449.942	408	51.970.976	-25,0	-20,6
Parcheggi	39	10.958.647	41	2.715.109	5,1	-75,2
Opere marittime	28	4.058.784	24	10.677.199	-14,3	163,1
Ferrovie e metropolitane	25	11.879.226	24	12.265.153	-4,0	3,2
Aeroporti	7	1.695.712	3	826.000	-57,1	-51,3
Opere idrauliche e acquedotti	47	4.129.955	36	6.136.992	-23,4	48,6
Opere fognarie e di depurazione	78	6.911.045	91	11.842.850	16,7	71,4
Altre opere a rete	51	18.184.759	51	9.586.622	0,0	-47,3
Opere ambientali	255	27.619.782	276	22.473.480	8,2	-18,6
Opere di impiantistica	211	12.090.427	141	8.461.055	-33,2	-30,0
Servizi di analisi e indagine	353	66.335.518	370	55.409.675	4,8	-16,5
Servizi di topografia e rilievo	218	98.781.360	131	21.086.171	-39,9	-78,7
Servizi di pianificazione	576	46.685.265	360	32.914.799	-37,5	-29,5
Servizi di assistenza	556	231.605.967	660	288.752.696	18,7	24,7
Totale	4.534	791.979.378	3.931	693.138.849	-13,3	-12,5

La Campania riporta al 2% l'incentivo ai progettisti della Pa La Consulta: «È materia statale»

Il regolamento di attuazione della legge regionale sugli appalti ignora il taglio statale e prevede che gli incentivi alla progettazione interna possano arrivare fino al 2 per cento. La Corte costituzionale ha però chiarito che la materia è di competenza statale.

DI PAOLA CONIO E LUCA LEONE

La Regione Campania ha recentemente approvato il regolamento attuativo della legge regionale del 27 febbraio 2007, recante «Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania», contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di incentivi per la progettazione e criteri di ripartizione degli stessi. Tali disposizioni, tuttavia, non tengono conto della riduzione della misura dell'incentivo ripartibile in favore dei dipendenti dal 2% allo 0,5%, prevista dalla normativa statale.

Il tema degli incentivi alla progettazione è stato recentemente al centro dell'attenzione, in quanto oltre le norme emanate dal Governo ai fini del contenimento della spesa pubblica hanno inciso anche le disposizioni dell'art. 92 del Codice contratti (Dlgs 163/2006), in particolare prevedendo, con decorrenza 1° gennaio 2009, la riduzione della misura dell'incentivo ripartibile tra le professionalità interne all'amministrazione dal 2% allo 0,5% [v. dapprima comma 8, articolo 61 del DI 112/2008 (Ccm dalla legge 133/2008), poi abrogato dall'articolo 1, comma 10-*quater*, lettera *b*), DI 162/2008, (Ccm dalla legge

Testo a pagina 22

201/2008) e, successivamente, riproposto, con la numerazione *7-bis*, dall'articolo 18, comma 4-*sexies*, DI 185/2008, (Ccm dalla legge 2/2009)]. Contemporaneamente, le disposizioni ora citate hanno stabilito che il residuo 1,5% debba affluire a un ap-

**Il DI 185/2008
ha previsto che
dal primo gennaio
2009 il premio
scendesse
dal 2 allo 0,5%**

posito capitolo del bilancio dello Stato per essere destinato a un fondo di parte corrente, una quota del quale può essere impiegata per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico.

Le norme della Campania

Il nuovo regolamento attuativo della Lr 3/2007 dedica il capo VI alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi per la progettazione svolta internamente alle stazioni appaltanti, incentivi previsti all'articolo 11 della legge regionale – sulla base di quanto previsto dall'articolo 92 del Codice contratti e richiamati all'articolo 12 del regolamento.

Come si è già detto, nessuna disposizione rimanda alla riduzione dal 2% allo 0,5% della quota di incentivo ripartibile.

La misura

L'articolo 28 del regolamento, nel determinare le modalità di costituzione dell'incentivo, stabilisce che quest'ultimo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo a base di gara, al netto dell'Iva, eventualmente maggiorato dell'aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, e che lo stesso non è assoggettato a rettifiche nell'ipotesi in cui si verificano ribassi d'asta.

La misura dell'incentivo prevista dal regolamento della Regione

Campania cambia in base all'importo degli interventi:

- a) 2,00% per interventi di importo a base di gara fino a 500.000,00 euro;
- b) 1,90% sulla parte eccedente 500.000 euro e fino a 1.000.000,00 euro;
- c) 1,80% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro;
- d) 1,70% sulla parte eccedente 5.000.000,00 euro e fino a 10.000.000,00 euro;
- e) 1,60% sulla parte eccedente 10.000.000,00 euro.

Manutenzione ordinaria: 1,00% dell'importo a base di gara.

Attività premiabili

Gli incentivi, come specificato dall'articolo 27, sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, purché queste ultime non si siano rese necessarie per errori od omissioni del progetto esecutivo. I conferimenti degli incarichi – sempre motivatamente modificabili o revocabili – sono effettuati con provvedimento del dirigente del settore, nel rispetto del principio di rotazione. In caso di modifica o revoca dell'incarico, l'attribuzione dell'incentivo è limitata alle attività effettivamente svolte e correlata alla causa della modifica o revoca.

Beneficiano dell'incentivo il Rup, i progettisti, l'ufficio di direzione lavori, i collaudatori e i collaboratori tecnici e/o amministrativi, nelle misure indicate nell'apposita tabella di ripartizione allegata al regolamento. La ripartizione è concretamente operata dal dirigente del settore competente, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attivi-

PIÙ SPAZIO AI GIOVANI PROFESSIONISTI

Il regolamento attuativo della Campania prende una posizione forte anche per quanto concerne le modalità di promozione della presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti i bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. L'articolo 12, comma 3, difatti, prevede tra i criteri di valutazione complessiva dell'offerta l'attribuzione di un punteggio non superiore a un decimo del totale per la presenza di almeno un professionista abilitato da non oltre cinque anni all'esercizio della professione. Il successivo comma 3, per quanto concerne gli appalti di importo inferiore a 100.000 euro, stabilisce che i relativi bandi prevedano criteri di valutazione che prendano in considerazione anche la più giovane età dei concorrenti. In pratica, la presenza del giovane professionista non costituirebbe più un requisito di partecipazione alla gara, ma diventerebbe un elemento di valutazione dell'offerta. Tale impostazione potrebbe, tuttavia, non risultare congruente, da un lato, con il principio di non commistione di criteri soggettivi e oggettivi nella valutazione dell'offerta, dall'altro con il principio della parità di trattamento

tà. In caso di lavori di manutenzione ordinaria, le aliquote stabilite per le attività di redazione del progetto sono ridotte del 50 per cento.

Affidamenti esterni

Se le attività incentivabili sono in tutto o in parte affidate all'esterno, le relative aliquote di incentivo costituiscono economia di spesa per la pubblica amministrazione e la ripartizione viene effettuata previa decurtazione delle stesse.

Il Gruppo di Lavoro

Il dirigente del settore che attua la singola procedura, costituisce con apposito provvedimento contestuale alla nomina del Rup un gruppo di lavoro formato da personale interno, che può essere modificato sia nella composizione che nella consistenza con analogo provvedimento successivo, laddove sopravvengano circostanze e situazioni impreviste.

I componenti del gruppo, che devono avere un livello di competenza professionale congruente con il tipo di intervento e l'importanza dello stesso, sono scelti di norma all'interno del medesimo settore titolare della procedura. Al medesimo dipendente possono essere affi-

dati, nell'ambito della stessa procedura anche più incarichi, purché ne abbia le competenze. L'assunzione dell'incarico – o degli incarichi – non deve comunque compromettere il regolare svolgimento dei compiti di istituto.

Con il provvedimento di nomina iniziale il dirigente stabilisce, tra l'altro, le attività da affidarsi all'esterno e la conseguente riduzione dell'incentivo, determinando, con riferimento a ciascuno dei dipendenti nominati, le aliquote di ripartizione dell'incentivo spettante.

Il provvedimento indica anche l'articolazione delle attività in fasi e l'abbinamento tra fasi e componenti del gruppo di lavoro, precisandone la stima dell'onerosità e del tempo necessario all'espletamento, le date di inizio e di fine, i processi di verifica intermedi.

Infine, il provvedimento definisce i rapporti fra il responsabile unico del procedimento e i componenti del gruppo o con il coordinatore del gruppo stesso, nonché le modalità di informazione periodica e di verifica.

Le responsabilità

Gli atti ed elaborati prodotti

NASCE LA VALUTAZIONE CRIMINALE

Altra innovazione del regolamento è la cosiddetta **clausola Vic (Valutazione di impatto criminale)** che, ai sensi dell'articolo 19, deve essere introdotta nei bandi, nelle lettere di invito e nei contratti allo scopo di tutelare la legalità nella fase esecutiva dei contratti, evitando l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti con soggetti affidatari che soggiacciono a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione e favorendo la denuncia di atti intimidatori o estorsivi. La Vic prevede nel caso in cui venga ravvisata dall'amministrazione aggiudicatrice, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime a opera di soggetti estranei durante l'esecuzione del contratto e tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, questa rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al prefetto competente per territorio per le opportune indagini che possono sfociare nell'assunzione di un atto interdittivo da parte di quest'ultimo che potrebbe dare il via anche a una procedura di risoluzione del contratto per inadempimento grave, atteso che una clausola prevede l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. Ancorché le norme citate siano certamente ispirate da intenzioni condivisibili e più che apprezzabili, permangono delle perplessità sia in ordine alla possibilità, da parte della Regione Campania, di intervenire con un proprio regolamento sulle materie in questione, che sembrano potersi ricondurre in parte all'ordine pubblico e in parte all'ordinamento civile (ove prevedono l'inserimento obbligatorio di un comportamento che concreta automaticamente l'ipotesi di grave inadempimento o grave irregolarità prevista dall'articolo 136 del Codice contratti), sia sulla concreta efficacia della previsione, che, di fatto, sembra colpire soprattutto le vittime dei comportamenti intimidatori o estorsivi più che i diretti responsabili.

vengono sottoscritti dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto, ciascuno per le proprie competenze, e che secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto stesso.

La Regione, invece, assume l'onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti.

Liquidazione dell'incentivo

Gli incentivi possono essere riconosciuti solo nel caso in cui i relativi progetti siano posti a base di gara. Il dirigente del settore competente provvede alla liquidazione con propria determina, attenendosi alle tabelle di ripartizione allegate

al regolamento e tenendo conto dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili. La ripartizione è effettuata in relazione all'attività effettivamente svolta dai componenti del gruppo di lavoro, come riscontrabile dai seguenti atti:

- a) approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;
- b) approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- c) approvazione del certificato di collaudo;
- d) approvazione degli atti di pianificazione.

È escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del dirigente

del settore qualunque componente del gruppo di lavoro – ivi incluso il Rup – che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, oppure non svolga i compiti a esso assegnati con la dovuta diligenza.

La sentenza della Consulta

La norma statale che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2009, la riduzione dal 2% allo 0,5% della percentuale effettivamente ripartibile a titolo di incentivo tra i dipendenti delle stazioni appaltanti incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e collaudo e attività connesse ha suscitato molte perplessità.

Con riferimento alle regioni a statuto speciale – in particolare la Sardegna – la Corte dei conti (parere 4/2009) aveva ritenuto certamente legittimo, nell'ambito del territorio regionale, mantenere inalterata la maggiore percentuale eventualmente stabilita dalle leggi regionali, anziché applicare la limitazione dal legislatore nazionale, con argomentazioni che sembravano in parte potersi applicare anche alle regioni a statuto autonomo.

Difatti, la Corte dei conti, ancorché sviluppando un ragionamento di tipo subordinato, aveva contemplato l'ipotesi che la normativa in materia di incentivi alla progettazione e alle attività correlate svolte dagli uffici interni delle stazioni appaltanti non concernesse in effetti la disciplina degli appalti pubblici in senso stretto ma riguardasse, forse più correttamente, altre materie e, in particolare, quelle dell'ordinamento degli uffici regionali, dello stato giuridico ed economico del personale regionale, dell'ordinamento degli enti locali.

Gli spiragli aperti dalla Corte dei conti sono stati, però, prontamente richiusi dalla Corte costituzionale con la sentenza 341/2009, resa, tra l'altro, sui ricorsi presentati da Toscana e Veneto sulla norma della legge 28 gennaio 2009, n. 2

che, da ultimo, ha reintrodotto la più volte richiamata decurtazione.

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha inquadrato le disposizioni censurate nel contesto di una manovra di risanamento della finanza pubblica di ampio respiro, imperniata sull'applicazione di numerose misure di contenimento della spesa corrente. Le norme impugnate, ad avviso della Consulta, imponendo una riduzione delle somme che, in aggiunta alla retribuzione, sono corrisposte, a titolo di incentivo o di compenso, a talune particolari categorie di dipendenti pubblici, per lo svolgimento di specifiche attività, concorrono alla realizzazione dei predetti obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa.

La Consulta ha, poi, confermato che la disposizione dell'articolo 61, comma 7-bis deve essere letta in combinato disposto con il successivo comma 17, concludendo che non è applicabile alle Regioni nella parte in cui dispone il trasferimento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato dell'aliquota dell'1,5% di incentivo non più ripartibile. Le risorse non più ripartibili, quindi, restano certamente nei bilanci regionali.

Contemporaneamente, però, la Corte costituzionale ha affermato la piena applicabilità alle Regioni della norma, nella parte in cui prevede, invece, la riduzione dal 2 per cento allo 0,5 per cento dell'incentivo che può essere corrisposto ai dipendenti ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La Corte costituzionale ha sottolineato come il nodo da sciogliere per determinare se vi sia stata o meno una lesione della potestà normativa regionale sia, ancora una volta, quello dell'individuazione della specifica materia cui la disposizione statale va ricondotta, verificando, in particolare, se il comma 7-bis dell'articolo 61, nella parte in cui si applica ai dipendenti regionali, intervenga effettivamente in materia di organizzazione amministra-

■ PAGAMENTI CON BONIFICO BANCARIO

Sempre a tutela della legalità, il regolamento attuativo stabilisce (articolo 19, Uc) anche che i bandi prevedano, con clausola esplicita, che tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera, ivi inclusi i contratti necessari per il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle risorse finanziarie e il loro successivo rimborso – anche eventualmente per il tramite di terzi – debbano avvenire tramite bonifico bancario o assegno circolare che riporti la causale esplicita del pagamento stesso. Sfuggono a tale previsioni unicamente i pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché i movimenti effettuati a valere su di un unico conto corrente dedicato, appositamente acceso per l'effettuazione delle operazioni medesime e indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

tiva regionale o, comunque, in un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni.

La Corte conclude per il rigetto di tale tesi, osservando che i trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata, si riferiscono allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) erano già state ricondotte dalla Corte in occasione di precedenti pronunce (v. sentenza n. 401 del 2007, in particolare nn. 6.8. e 23.2. del Considerato in diritto) alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia "ordinamento civile".

Conseguentemente, la Corte ritiene corretto che sia lo Stato e non la Regione a determinare la misura massima di tale incentivo. Di fatto, avendo chiarito che le somme eccedenti lo 0,5 per cento non devono essere trasferite allo Stato ma restano all'interno del bilancio regionale, la Corte costituzionale osserva che l'effetto pratico della norma è assolutamente equivalente a quello che si avrebbe avuto mediante la rideterminazione secca da parte del legislatore, dal 2% allo 0,5%, dell'importo massimo dell'incentivo stesso.

Conseguentemente, la Consulta rigetta anche le censure che si basavano sulla presunta lesione del

principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, principio non può trovare applicazione, in un ambito che, secondo la Corte, risulta rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA